

Alle persone single l'adozione di un minore è consentita solo in casi particolari

Adozioni per i single Non è cambiato nulla

DARIO CRESTANI
(magistrato)

Nei giorni scorsi tutti i maggiori quotidiani hanno dato ampio spazio ad una notizia presentata in questi termini “Famiglia, svolta della Cassazione, anche i single possono adottare”.

Nei giorni successivi si sono sprecati commenti e polemiche, pro e contro questa “svolta”.

Poiché la notizia, così come presentata, ha ben poco di vero, non sarà inutile fare un po' di chiarezza, ricordando anzitutto che l'adozione di un minore non è un mezzo per riempire il vuoto di una coppia o di una persona senza figli, ma è invece diretta unicamente a dare una famiglia a minori in stato di abbandono.

Non c'è allora un diritto da parte dell'adulto, c'è solo il diritto di qualsiasi bambino ad avere una sua famiglia, sostitutiva di quella biologica che non c'è più o non c'è mai stata.

Non è privo di significato che il titolo della legge regolatrice della materia che era “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” sia stato modificato nel 2001 in quello “Diritto del minore ad una famiglia”, a voler sottolineare con forza che la finalità dell'istituto adottivo è unicamente l'interesse del minore, e non quello dell'adulto.

E poiché interesse massimo di ogni minore è quello di avere un papà e una mamma, la legge prevede che “adottante” deve essere una “famiglia”, e cioè due coniugi uniti in matrimonio con una convivenza che duri perlomeno da tre anni, e ciò a garanzia di una stabile unione familiare.

Ulteriore sottolineatura: i coniugi che aspirano all'adozione presentano non tanto una “domanda”, termine che lascia intendere la volontà di ottenere qualcosa, quanto una “dichiarazione di disponibilità” ad accogliere per sempre nella propria famiglia un bambino che al termine della procedura diverrà figlio non adottivo, ma legittimo, della coppia, e avrà quindi fratelli (se la coppia ha già dei figli), nonni, zii, cugini.

Il legislatore non ha però trascurato che ci sono dei casi nei quali questa “adozione legittimante” da parte di una coppia unita in matrimonio non è sempre possibile, e li ha elencati in una parte della legge intitolata “Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti”, prevedendo che in tali casi (minore orfano ma con un parente al quale è molto legato; minore con grave handicap che non ha trovato una coppia disponibile; altre situazioni che qui sarebbe lungo elencare) “l'adozione è consentita, oltre che a coniugi, anche a chi non è coniugato”, e ciò nel preminente interesse del minore.

Chi adotta diventa genitore a pieno titolo e l'adottato diventa suo figlio, anche se gli effetti sono più limitati nei confronti dei parenti dell'adottante, rispetto agli effetti dell'adozione legittimante.

Nella vicenda esaminata dalla Cassazione, citata all'inizio di questa nota, una signora di Genova, dopo avere ottenuto in Russia una sentenza di adozione di una bambina, si era rivolta ai Tribunali Italiani chiedendo che l'adozione venisse riconosciuta valida come adozione piena e quindi legittimante. Tribunale e Corte d'Appello hanno dichiarato che secondo la nostra legge l'adozione poteva sì essere riconosciuta, ma come "adozione in casi particolari" essendo l'adottante una single.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ma nella parte finale della motivazione ha osservato che spetta eventualmente al legislatore "provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione del minore da parte di una persona singola anche con gli effetti dell'adozione legittimante".

Non si tratta però di una novità perché lo stesso invito, con parole quasi identiche, era stato rivolto al legislatore dalla Cassazione in una precedente sentenza del 2006.

Non c'è stata pertanto alcuna svolta e la questione dell'adozione da parte di un single rimane a tutt'oggi invariata.

Prendendo a prestito il titolo di una commedia di Shakespeare, si potrebbe dire: tanto rumore per nulla.

Publicato su "il Giornale di Vicenza" del 28 febbraio 2011